

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: Delocalizzazione intercantionale d'azienda e domicilio fiscale

Italia: Imposizione del trasferimento all'estero di una società holding

Cipro: Implementazione del registro dei titolari effettivi

America Latina: Nuove riforme fiscali in aiuto alle conseguenze COVID-19



Innovazione, flessibilità e competenza

SVIZZERA: DELOCALIZZAZIONE INTERCANTONALE D'AZIENDA E DOMICILIO FISCALE

Introduzione

La concorrenza fiscale intercantionale è una caratteristica peculiare del federalismo svizzero. La recente riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA) ha spinto i cantoni ad introdurre delle misure atte a mantenere la propria attrattività per le imprese a livello internazionale. Tra le misure ad impatto più immediato, risulta naturalmente l'abbassamento delle aliquote d'imposta cantonali sull'utile delle persone giuridiche. Tali riduzioni hanno avuto, tuttavia, anche il non trascurabile effetto di riposizionare i cantoni nella virtuale classifica nazionale dei più competitivi, in termini di carico fiscale per le imprese.

In un momento storico in cui la mobilità risulta particolarmente agevole, anche grazie ai recenti processi di digitalizzazione, le aziende prendono in seria considerazione la possibilità di localizzare, quindi eventualmente anche di trasferire, la propria attività in cantoni che permettano di conseguire un risparmio fiscale.

È bene tener presente tuttavia che la localizzazione, tipicamente della sede statutaria, ma anche di talune attività aziendali, in uno stesso cantone, non necessariamente implica che alla società sia riconosciuta l'appartenenza personale (quindi l'assoggettamento illimitato) in quel cantone, se la direzione ed amministrazione effettiva sono esercitate in un cantone differente. Una simile eventualità non solo renderebbe vani gli sforzi ed i costi connessi ad una delocalizzazione in un cantone fiscalmente più attrattivo, ma implicherebbe il rischio che l'assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato da due (o più) cantoni: quello di sede e quello in cui è esercitata l'amministrazione effettiva.

È bene dunque aver presente gli elementi che qualificano il luogo in cui si trova l'amministrazione effettiva e gli oneri nei confronti dell'amministrazione fiscale in caso di accertamento.

Sede statutaria vs. amministrazione effettiva, la Sentenza 80.2019.309/310 della Camera di diritto Tributario (CDT) del Canton Ticino

Come spesso accade, i casi reali aiutano a comprendere meglio i principi teorici. Nella sentenza succitata la CDT ricorda che la sede di una so-

cietà, così come indicata negli statuti e a registro di commercio, è atta a determinare un assoggettamento per appartenenza personale, se non rappresenta un mero recapito "bucallettera", che si caratterizza per la mancanza di legami stretti con il territorio e per l'assenza di importanti infrastrutture. Non solo, anche qualora al luogo di sede vi fosse un minimo di infrastruttura e di personale, e questi non fossero impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative, ma fosse piuttosto una struttura costituita appositamente per dissimulare la realtà, ciò non risulterebbe sufficiente a configurare anche l'amministrazione effettiva¹. Secondo dottrina e giurisprudenza, l'assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l'irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, o ancora la deviazione d'indirizzo, o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da considerare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria².

Secondo il Tribunale Federale, l'amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle

¹ Sentenza del TF n. 2C_259/2009

² Sentenza del TF n. 2C_431/2014

attività che nel loro insieme servono all'adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano presso la sede statutaria³. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l'amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (*day to day management*), nozione a cui si contrappongono da un lato la semplice attività amministrativa e, dall'altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA⁴.

Nel caso in giudizio, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Canton Ticino ha assoggettato illimitatamente una Sagl con sede statutaria in un altro cantone, in ragione della sua amministrazione effettiva in Ticino. Suddetta Sagl risultava avere quali soci due coniugi entrambi domiciliati in Ticino e quale gerente il marito. I moduli della dichiarazione d'imposta del cantone di sede risultavano inviati all'indirizzo privato dei coniugi, così come la notifica di tassazione dello stesso cantone ed i moduli della dichiarazione del Canton Ticino. Allo stesso modo, tutta la corrispondenza scambiata tra le parti risultava inviata e recapitata ad uffici postali del Canton Ticino.

L'unico dipendente della società era uno dei due soci e gerente, mentre l'attività della società stessa era la gestione di uno studio di architettura, come da ragione sociale scritta in italiano, seppur in un cantone non italofono. Alla CDT è apparso inverosimile come l'unico dipendente potesse essere domiciliato in Ticino e svolgere le attività della propria società nell'altro cantone, dove peraltro non disponeva di uffici propri. Inoltre la CDT ha giudicato significativo che la Sagl fosse stata costituita nel cantone di sede il giorno dopo la cancellazione a Registro di commercio del Canton Ticino della ditta individuale dello stesso gerente della Sagl, oltre al fatto che quest'ultimo risultasse socio di altre società con sede in Ticino.

Il Tribunale Federale ha sancito che, in presenza di importanti infrastrutture, in particolare di uffici e di personale, al luogo della sede statutaria, spetta all'autorità fiscale apportare le prove che l'amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l'autorità fiscale rende molto verosimile l'assoggettamento in un altro cantone, come nel caso in esame, incombe invece al contribuente l'onere della prova del trasferimento effettivo, e non fittizio, di sede. Nel caso oggetto di giudizio, la contribuente non ha provato in alcuna maniera la presenza di uffici o personale nel cantone di sede. La CDT ha ritenuto pertanto innegabile che la sede statutaria avesse puro carattere formale e che l'amministrazione effettiva della società fosse svolta in Canton Ticino.

Come anticipato, queste fattispecie possono condurre ad una doppia imposizione intercantone, nel cantone di sede e nel cantone che contesta l'amministrazione effettiva. Essendo tale eventualità in contrasto con l'art. 127 cpv. 3 della Costi-

tuzione, il contribuente ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Non è a tal fine obbligato ad esaurire le istanze di ricorso cantonali in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che ciò avvenga in uno dei due cantoni. Contro la decisione dell'ultima istanza giudiziaria di quest'ultimo, può interporre ricorso al Tribunale federale, impugnando contestualmente anche le decisioni dell'altro cantone, anche se non di ultima istanza.

Conclusioni

Come si evince da quanto sopra descritto, prima di procedere ad un trasferimento intercantone, magari al fine di beneficiare di migliori condizioni fiscali, è bene valutare che il tutto avvenga in modo tale che il luogo della sede statutaria coincida con il luogo dell'amministrazione effettiva.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
marco.moschen@fidinam.ch

ITALIA: IMPOSIZIONE DEL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI UNA SOCIETÀ HOLDING

Con il principio di diritto n. 10/2021 dello scorso 11 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti sulla tassazione applicabile alle fattispecie dei trasferimenti di residenza all'estero delle società holding e più nello specifico all'eventuale applicazione del regime di *participation exemption* alle plusvalenze generate dalla delocalizzazione all'estero di un compendio aziendale nel quale sia ricompresa una (o più) partecipazioni. Sebbene il principio in oggetto estenda anche ai casi di trasferimento di sede all'estero, i precedenti chiarimenti in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda, lo stesso, tuttavia, come si avrà modo di illustrare nelle conclusioni, lascia ancora aperti diversi dubbi applicativi.

Il richiamo alla disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito di una cessione di azienda

Il punto di partenza dell'intervento di prassi in commento è rappresentato dalla precedente circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 dove al paragrafo 5.2 la stessa Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire come nei casi di cessione di un compendio aziendale, comprensivo anche di una partecipazione, il corrispettivo ricevuto per la cessione costituisce un valore riferito all'intera azienda (e non a singoli beni facenti parte della stessa) e, conseguentemente, come dalla plusvalenza generata dalla stessa cessione, non potesse essere estrapolata la quota parte riferibile al *capital gain* conseguito sulla cessione della partecipazione – potenzialmente soggetto a tassazione ridotta del 5% in applicazione del regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del DPR. n. 917/1986 ("TUIR") – ma che la stessa dovesse essere assoggettata unitariamente ed interamente a tassazione ai sensi dell'articolo 86 del TUIR.

Il chiarimento appena richiamato trova il proprio fondamento nel principio generale di natura civilistica dell'unitarietà dell'azienda che, ai sensi dell'art. 2555 del Codice Civile, è definito quale "*complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*" che ha trovato specifica trasposizione sul piano fiscale nella previsione di cui all'art. 86 del TUIR nella parte in cui si fa riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda come "*unitariamente determinata*".

Estensione del trattamento ai casi di "exit" dall'Italia

Nell'ambito del principio di diritto n. 10/2021, l'Agenzia delle Entrate ribadisce come i principi testé richiamati debbano trovare applicazione non solo nel caso in cui la plusvalenza sia generata per effetto di una cessione ma, più in generale, in presenza di qualsivoglia fattispecie realizzativa ivi inclusa anche quella relativa al trasferimento all'estero della residenza di una società di cui all'art. 166 del TUIR ovvero alle altre fattispecie a quest'ultima assimilate dal medesimo articolo¹ aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda. Tale assimilazione, invero, era già contenuta nell'art. 166 del TUIR che nel disciplinare in maniera organica il trattamento fiscale relativo all'imposizione in uscita prevede, infatti, come nei casi in cui il collegamento con il territorio dello Stato si recida in relazione ad un complesso aziendale, la plusvalenza sia "*unitariamente determinata*" e "*pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato*".

Sulla scorta di tali principi, l'Agenzia delle Entrate conclude l'intervento di prassi in commento ribadendo come anche qualora oggetto di delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale anche prevalentemente costituito da partecipazioni, il regime di *participation exemption* astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nello stesso compendio non debba trovare applicazione in luogo della tassazione unitaria dell'intera plusvalenza generata.

Conclusioni critiche

Come sottolineato da parte di attenta dottrina², l'intervento di prassi in commento, riferendosi al trasferimento all'estero di una "generica" holding (non andando, invece, a distinguere se si tratti di

1 Il riferimento è alla fattispecie di:
– trasferimento all'estero della stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente;
– fusione per incorporazione di un soggetto residente in un soggetto non residente;
– scissione di un soggetto residente a beneficio di uno o più soggetti non residenti;
– conferimento di una stabile organizzazione di un soggetto residente a favore di un soggetto non residente
tutta accomunate dalla "recisione" del collegamento con il territorio dello Stato italiano.
2 Cfr. E. Lo Presti Ventura, G. Odetto, "Trasferimento all'estero tassato in misura piena per le holding", Eutekne Info, 12.05.2021.

holding pura, mista o di gestione), si caratterizza per una formulazione piuttosto enigmatica che non consente a pieno di capirne il relativo ambito di applicazione.

Più nello specifico, infatti, l'assimilazione della fattispecie di trasferimento di sede all'estero a quella della cessione di azienda, comportante l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza in maniera unitaria, se pacifica nei casi in cui oggetto del trasferimento sia un'azienda nell'accezione civilistica di insieme di beni nel quale (anche) le partecipazioni abbiano un collegamento funzionale con gli altri beni sociali, crea, invece, più di un dubbio nel caso di delocalizzazione di una cd. "holding pura", situazione in cui risulta difficile l'atteggiarsi di una vera e propria azienda nel senso più volte richiamato.

Tale criticità è tanto più evidente alla luce del fatto che l'art. 166 del TUIR, non solo disciplini il regime di tassazione unitaria della plusvalenza nei casi in cui oggetto di trasferimento all'estero sia un'impresa commerciale ovvero un'azienda, ma anche quello applicabile alla delocalizzazione di singoli o più beni non costituenti un'azienda prevedendo per tali fattispecie una determinazione e tassazione della plusvalenza in maniera separata per ogni singolo cespite che porterebbe nei casi delle partecipazioni all'applicazione della tassazione secondo il regime della *participation exemption*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
luca.guidotti@fidinam.ch

CIPRO: IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il 16 Dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Cipro si era espresso a favore dell'istituzione di un registro centrale dei titolari effettivi (*Ultimate Beneficial Owners* o UBO) per tutte le società ed altre entità giuridiche residenti a Cipro, nominando il *Registrar of Companies and Official Receiver*, (RC) operante sotto il controllo del Ministero dell'Energia, del Commercio e dell'Industria, quale autorità competente per la tenuta del registro ed autorizzando lo stesso ad operare la raccolta dei dati attraverso un sistema elettronico provvisorio. La data per l'avvio della raccolta dei dati tramite un portale online provvisorio è stata stabilita al 16 marzo 2021. Il 12 marzo 2021 il *Registrar of Companies* ha pubblicato la direttiva 112/2021 contenente le linee guida per la tenuta delle informazioni e per il funzionamento del registro.

Campo di applicazione e titolare effettivo (*Ultimate Beneficial Owner*)

La direttiva 112/2021 specifica esclusivamente le entità giuridiche non soggette all'applicazione delle disposizioni, ovvero:

- le società quotate in un mercato regolamentato soggetto ad obblighi di informativa ai sensi del diritto dell'Unione Europea o norme equiparabili;
- le entità per le quali gli amministratori hanno

già inoltrato richiesta di *strike-off* al Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 327 (2A) (a) della legge sulle società, prima della data di entrata in vigore della direttiva;

- le entità la cui liquidazione è iniziata prima della data di entrata in vigore della direttiva.

Per contro, le entità che non ricadono in nessuna delle categorie sopra indicate saranno soggette alla direttiva e dovranno quindi adoperarsi per raccogliere e comunicare spontaneamente i dati.

La definizione del titolare effettivo o *Ultimate Beneficial Owner* viene mutuata dalla direttiva europea, ovvero la persona fisica (o le persone fisiche) che in ultima istanza possiede o controlla l'entità giuridica e/o la persona fisica per conto della quale viene condotta una transazione o attività.

- nel caso di persone giuridiche, le persone fisiche che detengono una partecipazione diretta o indiretta del 25% più uno delle azioni o dei diritti di voto;
- per i Trust devono essere indicati *Settlor, Trustee, Protector*, i beneficiari, se designati, o la categoria di persone nel cui interesse è costituito il Trust;
- nel caso di altri soggetti giuridici assimilabili ai Trust, le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti a quelle di cui alla lettera b).

Le informazioni che devono essere prodotte per ciascun titolare effettivo sono nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza, documento di identificazione, data di iscrizione nel registro come beneficiario effettivo, data in cui sono state apportate modifiche ai dati o nella quale la persona fisica ha cessato di essere un beneficiario effettivo, natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto nella entità giuridica. Ogni anno le società dovranno confermare per via elettronica la correttezza delle informazioni archiviate nel registro. Per le entità giuridiche già esistenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva è concesso un periodo totale di 12 mesi, a partire dal 16 marzo 2021, per adeguarsi. Le nuove entità registrate dopo il 16 marzo 2021 devono registrare i dati entro 30 giorni dalla data della loro registrazione a Cipro. Nel caso di modifiche relative alle informazioni sul UBO (cambio di UBO o modifiche dei dati personali) queste devono essere segnalate entro 14 giorni dalla data del cambiamento. L'obbligo e la responsabilità per la raccolta e registrazione dati ricadono in capo alla società/entità giuridica ed ai suoi amministratori. In caso di inadempienza è prevista una sanzione pari a € 200 ed ulteriore addebito di € 100 per ogni giorno di proseguimento della violazione, per un massimo complessivo di ventimila euro. Tuttavia nessuna sanzione sarà applicata nel periodo in cui rimane in vigore il sistema provvisorio.

Accesso al registro ed ai dati

Durante la fase iniziale l'accesso alle informazioni sarà consentito solo alle autorità di vigilanza competenti. Nella seconda fase tutte le informazioni raccolte saranno trasferite su una piattaforma

informatica che sarà sviluppata a tale scopo nel corso della seconda metà del 2021. L'accesso a tale piattaforma sarà basato sulle disposizioni della 5a Direttiva AML dell'UE (UE 2018/843), ovvero solo le persone in grado di dimostrare un interesse legittimo:

- le autorità di vigilanza competenti, l'ufficio del MOKAS (*AML Financial Intelligence Unit*), le autorità doganali, il dipartimento delle imposte e le forze dell'ordine avranno un accesso illimitato senza costi e senza obbligo di comunicazione alla società interessata;
- i soggetti obbligati in base alla legge antiriciclaggio, nel contesto delle misure di *due-diligence* atta all'identificazione del cliente, avranno accesso ai dati quali nome, mese e anno di nascita, nazionalità e paese di residenza del beneficiario effettivo, nonché alla natura e misura dell'interesse beneficiario detenuto da questi nella società;
- soggetti appartenenti al pubblico generale possono avere accesso ai dati previa registrazione elettronica. La registrazione per accedere al servizio sarà regolata da una direttiva emanata dal *Registrar of Companies*, il soggetto richiedente dovrà adeguatamente comprovare le motivazioni della richiesta di accesso;

Il titolare effettivo o la società stessa hanno diritto di richiedere la non divulgazione dei dati personali del titolare/i ai soggetti obbligati ed al pubblico generale menzionati sopra ai punti b) e c), inoltrando richiesta scritta al *Registrar of Companies*. La richiesta deve esser adeguatamente motivata al fine di provare che la divulgazione dei dati personali del titolare effettivo esporrebbe la persona ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, estorsione, molestie, violenza o intimidazione. Il *Registrar of Companies* procederà ad analizzare ciascuna domanda nel dettaglio ed a notificare al richiedente l'accettazione o il rigetto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
marcello.testa@fidinam.ch

AMERICA LATINA: NUOVE RIFORME FISCALI IN AIUTO ALLE CONSEGUENZE COVID-19

Alcuni Stati nell'America Latina affrontano la crisi economica COVID-19 proponendo o implementando nuove misure di legge fiscali. Di seguito alcuni esempi:

Argentina

In data 18 dicembre 2020 è stata pubblicata sul *Boletín Oficial* la legge numero 27.605 "Aporte solidario, y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia", un'imposta di emergenza una tantum sul patrimonio che prevede:

- La legge si applica alle persone fisiche residenti in Argentina sul totale dei loro beni sul territorio argentino ed all'estero, così come alle persone fisiche non-residenti con beni situati in territorio argentino;

- Ai fini dell'applicazione dell'imposta di emergenza sul patrimonio i cittadini argentini residenti o domiciliati in una giurisdizione a bassa o nulla imposizione fiscale o non cooperativa (come definita dalla legge sull'Imposta sul Reddito Art. 19 e 20) saranno considerati residenti in Argentina;
- Sono soggetti a tassazione le persone fisiche residenti e non residenti se il valore del loro patrimonio al 18 dicembre 2020 supera l'importo di ARS 200 milioni (circa USD 2,4 milioni);
- Le aliquote sono state individuate in due differenti valori:
 - * per il patrimonio localizzato in Argentina le aliquote sono comprese tra il 2% ed il 3.5%
 - * per il patrimonio off-shore le aliquote sono comprese tra il 3% ed il 5.25%.

Bolivia

In data 28 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge numero 1357 "Impuesto a las grandes fortunas" che viene applicata dall'anno 2020 come segue:

- Sono soggetti alla legge le persone fisiche residenti nello Stato di Bolivia sui beni sul territorio boliviano ed all'estero;
- Sono soggetti le persone fisiche non-residenti sui beni situati nel territorio boliviano;
- Ai fini dell'applicazione dell'Impuesto a las grandes fortunas si considerano residenti nello Stato di Bolivia le persone fisiche che soggiornano nello Stato per più di 183 giorni in forma continua o non in un periodo di 12 mesi;
- Sono soggetti a tassazione le persone fisiche residenti e non residenti se il valore del loro patrimonio al 31 dicembre di ogni anno supera l'importo di Bs 30 milioni (circa USD 4,2 milioni);
- L'aliquota varia da 1.4% per una base imponibile da Bs 30 milioni fino ad un 2.4% per Bs 50 milioni ed oltre.

Cile

Il 21 aprile scorso la Camera dei Deputati cilena ha approvato un disegno di legge che, se approvato dal Congresso nazionale, istituirà nuove misure fiscali, compresa un'imposta ai cittadini più benestanti. Il proposito di questo progetto è quello di finanziare un reddito di base universale di emergenza con lo scopo di aiutare i cittadini cileni di classe media e bassa colpiti dalla crisi economica COVID-19. Si vuole introdurre un'imposta unica del 2.5% alle persone fisiche residenti o domiciliare in Cile con un patrimonio netto sul territorio cileno e/o all'estero, pari o superiore a USD 22 milioni al 31 dicembre 2020.

Il disegno di legge prevede inoltre un'imposta temporanea per le cosiddette "mega-società" ovvero quelle società con un reddito medio lordo di oltre 1 milione di UF (Unidades de fomento) (circa USD 41 milioni) nei tre anni precedenti la pubblicazione della legge. A queste società verrebbe applicata un'aliquota fiscale su reddito d'impresa del 30% durante gli anni 2021 e 2022.

Un altro tentativo di aiutare le persone colpite dalla pandemia è quello della proposta di abbassare l'aliquota IVA dal 19% al 4% su alcuni prodotti essenziali ed al 10% su altri beni. Anche questa diminuzione è stata indicata come misura temporanea fino a dicembre 2022. La proposta di legge dovrà ottenere l'approvazione delle varie commissioni cileni prima di arrivare in votazione al Senato.

Colombia

In data 15 aprile 2021 è stato presentato al Congresso colombiano il disegno di legge di riforma fiscale "Proyecto de Ley 594 de 2020" denominato "Ley de Solidaridad Sostenible" che prevede modifiche significative sull'imposta sul reddito delle società, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche ed ai regimi IVA, al fine di combattere la povertà e le disuguaglianze e di riattivare l'economia colombiana dopo la crisi generata dalla pandemia COVID-19.

Di seguito i contenuti principali:

- Introduzione di una tassa di solidarietà applicabile durante il secondo semestre del 2021 alle persone fisiche il cui reddito mensile supera COP 10 milioni (circa USD 2'700);
- Il reddito soggetto ad imposta è stato individuato in quello derivante da lavoro pubblico o privato, interessi, locazioni, royalties e dividendi;
- L'aliquota dell'imposta di solidarietà è stata individuata nel 10% e verrebbe riscossa tramite ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro. È data facoltà di dedurre il 50% dell'imposta di solidarietà pagata dall'imposta sul reddito della persona fisica nell'anno 2021;
- Il disegno di legge include un'imposta sul patrimonio una tantum compresa tra il 2% e il 3%, da applicare ai contribuenti colombiani con un patrimonio netto superiore a COP 5.000 milioni (USD 1,4 milioni), così come anche alle grandi aziende;
- Il disegno di legge propone inoltre l'eliminazione della ritenuta alla fonte del 5% pagata dagli investitori stranieri nel mercato obbligazionario locale colombiano al fine di favorire gli investimenti.

Altri Stati come Messico, Uruguay e Perù stanno valutando l'introduzione di un'imposta simile. Messico indica che nuove misure fiscali non arriveranno prima di Agosto 2021 e prevede un'imposta una tantum con una previsione di entrate di Pesos 100 bilioni (circa USD 5 bilioni). Uruguay pensa ad un'imposta temporanea del 2% su attività finanziarie offshore detenute da persone fisiche residenti in Uruguay. Il Perù dall'altro canto è a favore di un'imposta dell'1% su attivi detenuti da persone fisiche per un valore uguale o superiore a USD 100 milioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
adela.muniz@fidinam.ch